

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 giugno 1999.

**Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 1 del citato decreto 5 luglio 1975 sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti e che, non essendo prevista alcuna deroga, non è possibile rilasciare il certificato di abitabilità per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di ristrutturazione o risanamento, qualora mantengano le altezze preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;

Rilevato che le maggiori difficoltà di applicazione delle suddette disposizioni si riscontrano soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare nell'ambito di comunità montane;

Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di abitazioni con caratteristiche tipologiche da conservare a tutela del patrimonio storico architettonico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

*Il Ministro:* BINDI

99A5104

DECRETO 10 giugno 1999.

**Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 1999.**

### IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE  
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1998, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1999 dalle ditte autorizzate;

Visto il decreto 3 maggio 1999, con cui per la ditta Alchymars S.r.l. via delle Industrie, 6, Ceriano Laghetto (Milano) è stato autorizzato il cambio della ragione sociale della propria officina farmaceutica in Alchymars S.p.a. via delle Industrie, 6, Ceriano Laghetto (Milano);

Vista l'istanza presentata dalla ditta Alchymars S.p.a. con stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), via delle Industrie, 6, con le quali ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 1999, di kg 600 di metadone cloridrato;

Accertato che la ditta Alchymars S.p.a. è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Alchymars S.p.a. via delle Industrie, 6, Ceriano Laghetto (Milano) è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 1999, kg 600 di metadone cloridrato come appresso indicato:

kg 300 per l'Italia;

kg 300 per l'estero.